



Comune di CONCA dei MARINI
(Provincia di Salerno)

Ordinanza Sindacale N.26 del 25.11.2020 - Prot. n. 0004815/2020

Revoca parziale dell'ordinanza sindacale n. 17 del 10.11.2020 prot. n. 0004480/2020.

IL SINDACO

Visto quanto alla propria ordinanza n. 17 del 10.11.2020 prot. n. 0004480/2020;
Tenuto conto dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale a seguito delle comunicazioni pec ricevute da parte delle AA.SS. competenti per territorio;
Visto il DPCM 3 novembre 2020;
Vista la Circolare del Ministero della salute del 13.11.2020;
Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 come convertito con Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
Visto il D. L. n. 83 del 30 luglio 2020 convertito con Legge del 25 settembre 2020 n. 83 con il quale è stato prorogato tale stato di emergenza;
Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, convertito con Legge 22 maggio 2020 n. 35 (proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021);
Tenuto conto della necessità di adottare "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Tenuto conto della necessità che permane comunque limitare le occasioni di incontro e di contatto tra le persone, facendo appello anche alla responsabilità individuale di ogni singola persona;
Visto l'art. 32 della costituzione Italiana, che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;
Fermo restando quanto ai punti dell'ordinanza sindacale n. 15/2020, non in contrasto con la presente ordinanza;
Fermo restando quanto ai punti del provvedimento sindacale n. 17/2020 che non sono oggetto di revoca con la presente ordinanza;
Fermo restando quanto dettato da vigenti provvedimenti governativi e regionali al riguardo dell'andamento epidemiologico da Covid-19;
Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00 - art. 5;
Nella qualità di Autorità Sanitaria e di Protezione Civile in ambito territoriale comunale;

ORDINA

con decorrenza dal giorno 28 novembre 2020, salvo l'adozione di ogni ulteriore provvedimento in conseguenza dell'andamento epidemiologico in corso, sono revocati i punti dell'ordinanza sindacale n. 17/2020 così come in appresso riportati:

- **REVOCA PUNTO SECONDO** "la sospensione di ogni attività da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar e ristoranti, alle ore 18:00 tutti i giorni della settimana". Pertanto con il presente provvedimento, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie di confezionamento e di trasporto, resta consentita per i bar e i ristoranti, fino alle ore 22:00 di tutti i giorni della settimana, la sola attività di consegna a domicilio e di asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle adiacenze dell'esercizio di vendita.
- **REVOCA PUNTO QUINTO** " la temporanea chiusura delle chiese del territorio comunale, salvo la celebrazione di cerimonie funebri da tenersi in forma strettamente privata limitatamente ai parenti stretti". Pertanto, con il presente provvedimento, resta consentita la ripresa delle celebrazioni con il popolo nella stretta osservanza del vigente *Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana*;

- **PUNTO SESTO** - "la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale". Pertanto, con il presente provvedimento, resta consentito l'accesso al pubblico al Cimitero Comunale secondo i giorni e gli orari ordinariamente stabiliti.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale online e sul sito web comunale nonché in luoghi pubblici ed aperti al pubblico quale notifica per la collettività.

AVVERTE CHE

1. ai sensi dell'art. 21 - ter della legge 241/90 stante la necessità e l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e produce i propri effetti con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
2. ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del Codice Penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art.4, comma 1, del D.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii. (pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 gg. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 5 del citato D.L. 25 marzo n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. All'atto dell'accertamento della violazione, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. tale periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
3. ai sensi dell'art. 4, del D.L. n. 19 del 2020 e ss.mm.ii. vi è la possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine di cinque giorni dalla contestazione o notificazione con pagamento di una somma pari ad euro 280.00. Oltre tale termine e fino al sessantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione sarà consentito il pagamento di una somma pari ad euro 400,00;
4. è fatta salva la possibilità di prorogare l'efficacia della presente ordinanza nel caso le circostanze ne dovessero determinare l'opportunità e/o necessità.

INFORMA

-ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 gg. dalla notifica, al Tribunale Amministrativo della Campania, ovvero, entro 120 gg. dalla stessa data con ricorso al Capo dello Stato.

-Il presente provvedimento viene trasmesso in conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Amalfi, Alla Polizia Municipale di Conca dei Marini ed alle Autorità Enti ed Uffici eventualmente interessati.

E' fatto obbligo di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 25 novembre 2020

